



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante le modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno per titoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

Schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo degli ispettori e del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia degli schemi dei provvedimenti in oggetto indicati, attuativi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernenti le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di stato mediante un concorso interno per titoli e la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo degli ispettori e del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.

Si allega, altresì, copia della relazione tecnico illustrativa di entrambi gli schemi di decreto.

Nel segnalare la particolare urgenza, atteso che il perfezionamento del decreto per il concorso per vice ispettore tecnico costituisce il presupposto per l'adozione del bando di concorso, codeste OO.SS. sono pregate di far pervenire le proprie osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 30 marzo 2018.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE UN CONCORSO INTERNO PER TITOLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.



**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il *“Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica;*
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *“Regolamento degli Istituti di Istruzione”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante *“Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative del concorso interno e del relativo corso di formazione ivi previste per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;
- RITENUTO** di dover definire le citate modalità in attuazione dei criteri espressamente indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e delle relative finalità;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:**CAPO I****MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE
ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO
INTERNO****Articolo 1
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente decreto disciplina, nella fase di prima attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito: "decreto legislativo"), le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato attraverso un concorso interno per titoli da bandire entro il 30 aprile 2018.

CAPO II**ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI
STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI****Articolo 2
(Disposizioni generali)**

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato, prioritariamente quello appartenente ai ruoli tecnici e tecnico - scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico - scientifiche.

**Articolo 3
(Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso)**

1. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del bando che indice il concorso ha riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed un giudizio complessivo inferiore a buono.
2. È, altresì, escluso dal concorso, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
5. Ai partecipanti al concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al ruolo superiore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, previste per l'accesso al ruolo dei periti tecnici.
6. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.



Articolo 4
(Bando di concorso)

1. Il concorso è indetto con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, di cui all'articolo 7 del presente decreto:

- a) il numero dei posti messi a concorso, corrispondente alle vacanze disponibili al 31 dicembre 2017 nella dotazione del ruolo degli ispettori tecnici, e la ripartizione degli stessi tra i settori d'impiego e i profili professionali, di cui almeno il cinquanta per cento riservato al profilo professionale di infermiere del settore sanitario e il resto per gli altri settori in proporzione della dotazione organica prevista dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
- b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
- c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
- d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, da un funzionario con qualifica non inferiore a medico capo e da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.
4. La Commissione è integrata con uno o più funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo esperti di settore o appartenenti alla carriera dei medici di Polizia.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Articolo 7
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

- a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:
 - 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 5;
 - 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, fino a punti 7;



- 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo tecnico, fino a punti 8;
 - 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
 - 5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
 - 6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;
 - 7) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
 - 8) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3.
- b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 20:
- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico - scientifiche, attinente al profilo o settore professionale per il quale si concorre, diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 3;
 - 2) diploma di laurea, fino a punti 4;
 - 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 7;
 - 4) diploma di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
 - 5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2;
 - 6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
 - 7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
 - 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;
 - 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale e altre abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 2.
2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione annotati, per quanto riguarda i titoli di servizio, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti e alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, per lo specifico profilo o settore professionale di concorso;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare attinenza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
 - c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
 - d) esclusione dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
 - e) esclusione della doppia valutazione del medesimo titolo di studio o titolo professionale.

4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
 2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i settori di impiego e profili professionali previsti nel bando di concorso.
 3. La Commissione, formate le graduatorie di merito di cui al comma 2 dichiara, per ciascuna graduatoria, i vincitori assicurando la priorità di cui all'articolo 2. Conseguentemente, sono dichiarati vincitori i candidati dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici. Per i posti messi a concorso eventualmente non coperti secondo la predetta priorità, sono dichiarati vincitori, nell'ordine della medesima graduatoria, i restanti candidati.
 4. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
 5. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
1. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO III CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 9

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione tecnico – professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico, i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori del concorso di cui al Capo I e II.

Articolo 10

(Durata e finalità)

1. Il corso, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative della durata di due mesi ciascuna, di cui:
 - a) una realizzata in modalità *e-learning*, presso la sede di servizio o di assegnazione;

- b) una di formazione residenziale presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno e, ove lo richiedano esigenze organizzative e logistiche, anche presso altri Istituti e Scuole della Polizia di Stato;
 - c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione.
2. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

Articolo 11 (Piano degli Studi)

1. Il Piano degli Studi del corso, nel quale sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici è adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Articolo 12 (Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 55 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto o della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 13 (Frequenza del corso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 - *quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 14 (Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta e una orale relative alle materie previste dal Piano degli Studi.
2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle citate prove sono definiti dalle Commissioni d'esame di cui all'articolo 15.
3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo

profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera gli esami; egli è restituito al servizio e ammesso a partecipare alla frequenza del corso successivo, come previsto dall'art. 25 - *quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione, non si presentano alle prove d'esame, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

5. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.

6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame, se compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto o della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Articolo 15

(Commissioni giudicatrici degli esami finali)

1. La Commissione d'esame, costituita presso ciascun Istituto o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso.

2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto o Scuola.

3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai Direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o da un funzionario che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica della Polizia di Stato, in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.

4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o da un funzionario che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica della Polizia di Stato o da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in servizio presso l'Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.

5. La Commissione d'esame di cui al comma 1, predispone i contenuti delle prove d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione delle prove e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga su più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovrintendere agli esami finali e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.

6. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.

7. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
8. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.



Articolo 16
(Comitato di Vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento delle stesse, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto o della Scuola, i cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 17
(Graduatoria finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata in base al giudizio di cui all'articolo 14 dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto".
2. Nel caso in cui il corso si svolga in più Istituti o Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola secondo quanto indicato al comma 1.
3. Le graduatorie parziali sono redatte in base al giudizio riportato, secondo il criterio di cui all'articolo 14.
4. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.
5. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, vanno ad occupare nella graduatoria il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, recante le “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA



L’articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a disciplinare - nella fase transitoria della revisione dei ruoli - lo svolgimento di procedure concorsuali semplificate destinate al personale interessato dopo un significativo periodo in cui non vi è stata indizione di concorsi interni per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato. Di particolare interesse in tale ambito si segnala la risoluzione della situazione del personale del ruolo dei sovrintendenti tecnici munito di laurea in scienze infermieristiche il cui inquadramento si trova non allineato alle omologhe figure delle altre FF.PP. e FF.AA (inquadrate nei ruoli di marescialli).

In particolare, la citata disposizione disciplina le modalità attuative “concorsuali” per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato attraverso un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile 2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l’esercizio di professioni tecnico scientifiche che, nell’ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a “buono”.

La successiva lettera oo), dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, stabilisce che le modalità attuative del concorso e del relativo corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato sono definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Allo scopo di dare attuazione alle predette disposizioni normative, anche in relazione alle specifiche finalità delle stesse, è stato predisposto l’unito decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, composto da 18 articoli, suddivisi in quattro Capi, di cui:

- a) il primo relativo alle modalità attuative per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato mediante concorso interno (art. 1);
- b) il secondo recante la disciplina il concorso interno per titoli (artt. 2-8);
- c) il terzo concernente il corso di formazione cui avviare tutti i vincitori della procedura concorsuale disciplinate dal decreto (artt. 9-17);
- d) il quarto recante le disposizioni finali (art.18).

Nello specifico:

l’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del decreto finalizzato a stabilire le modalità attuative per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato attraverso un concorso interno per titoli da bandire entro il 30 aprile 2018;

l’articolo 2 introduce la disciplina delle modalità di svolgimento del concorso interno cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato, prioritariamente quello appartenente ai

ruoli tecnici e tecnico – scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico – scientifiche;

l'articolo 3 disciplina i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione dai concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti fino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale. La disposizione stabilisce che ai partecipanti al concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali per l'accesso al ruolo superiore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, già previste per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici anche dall'interno;

l'articolo 4 individua i contenuti del bando di concorso, con particolare riguardo al numero dei posti disponibili, corrispondenti alle vacanze, al 31 dicembre 2017, nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici (già calcolate in 307 unità). Lo stesso articolo rinvia al bando di concorso anche la ripartizione degli stessi posti tra i diversi settori d'impiego e profili professionali, riservando almeno il 50 per cento per il profilo professionale degli infermieri del settore sanitario e il resto in proporzione delle dotazioni previste dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 337 del 1982. La predetta riserva è motivata dall'esigenza di accelerare il processo di allineamento degli infermieri della Polizia di Stato nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa. Nelle Forze armate, infatti, gli infermieri accedono direttamente al corrispondente ruolo dei marescialli, attesa la specifica laurea o titolo corrispondente richiesti per la partecipazione al concorso.

l'articolo 5 detta disposizioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l'articolo 6 regola le modalità di composizione della Commissione esaminatrice composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, da un funzionario con qualifica non inferiore a medico capo e da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. La Commissione è integrata con uno o più funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo esperti di settore o appartenenti alla carriera dei medici di Polizia;

l'articolo 7 disciplina le categorie dei titoli ammessi a valutazione, compresi quelli di cultura attesa anche la nuova caratterizzazione del ruolo degli ispettori tecnici, nonché il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse nelle quali è stata privilegiata l'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti tecnici e nella qualifica di sovrintendente capo tecnico al fine di corrispondere alle legittime aspettative del personale interessato che attende da lungo tempo l'espletamento del concorso in argomento. La norma, inoltre, individua alcuni criteri di massima cui la Commissione esaminatrice deve ancorare la graduazione dei punteggi attribuibili alle diverse categorie di titoli valutabili;

l'articolo 8 definisce i criteri per la formazione ed approvazione della graduatoria, stabilendo che con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso. Successivamente la Commissione esaminatrice dichiara, per ciascuna graduatoria, i vincitori assicurando la priorità al personale appartenente ai ruoli tecnici e tecnico – scientifici. I vincitori del concorso sono poi inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato;

l'articolo 9 introduce le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del corso per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico cui ammettere i vincitori del concorso;



Articolo 10 delinea l'articolazione del corso, della durata di sei mesi, in tre fasi formative della durata di due mesi ciascuna, di cui una realizzata in modalità *e-learning*, presso la sede di servizio o di assegnazione; una di formazione residenziale presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno e, ove lo richiedano esigenze organizzative e logistiche, anche presso altri Istituti e Scuole della Polizia di Stato ed una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione;

Articolo 11 disciplina il Piano degli Studi del corso nel quale sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici;

Articolo 12 regola l'articolazione del percorso formativo e la sua organizzazione;

Articolo 13 disciplina l'articolazione della giornata didattica ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso;

Articolo 14 regola le modalità di svolgimento dell'esame finale sia per le sessioni ordinarie che per quelle straordinarie. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta e una orale relative alle materie previste dal Piano degli Studi. Le prove formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto";

Articolo 15 detta disposizioni in materia di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici degli esami finali. Qualora il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione giudicatrice degli esami finali, una Commissione Unica d'esame, composta dai direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso le medesime, nella quale le funzioni di Presidente sono assunte dal direttore più anziano in ruolo;

Articolo 16 prevede la possibilità di istituire uno o più Comitati di vigilanza da affiancare alle Commissioni e le Sottocommissioni d'esame, qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento delle stesse;

Articolo 17 disciplina i criteri per la formazione della graduatoria finale del corso di formazione. Nel caso in cui il corso si svolga in più Istituti o Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso;

Articolo 18, quale disposizione di chiusura, per quanto non disciplinato nel decreto, introduce una norma di rinvio a quanto contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici attraverso un concorso interno da bandire nella fase transitoria della revisione dei ruoli, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente la disciplina sulle modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

All'attuazione del decreto di cui alla presente relazione tecnico-illustrativa si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 48 del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.



IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con il
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”;
- VISTA** la nuova dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, come sostituita dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- ATTESA** la progressiva rimodulazione degli organici del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, prevista all’articolo 2, lettera fff), del decreto legislativo n. 95 del 2017, nel periodo dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026 da attuare per contingenti annuali, entro il 30 giugno di ogni anno, mediante decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- VISTO** l’articolo 3, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2017, secondo cui le dotazioni dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ferma restando la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per adeguare la consistenza alle esigenze di funzionalità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- RITENUTO** di dover aumentare la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, con una corrispondente riduzione di quella del ruolo degli ispettori, in relazione al progetto di riordino del “comparto tecnologico” predisposto per adeguare le strutture centrali e territoriali di supporto dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ad obiettivi di maggiore efficienza e di più efficace risposta alle esigenze delle articolazioni centrali e territoriali che esercitano funzioni finali;



ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto ridetermina, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, le dotazioni organiche del ruolo degli ispettori e del ruolo degli ispettori tecnici, ferma restando la dotazione organica complessiva della Polizia di Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza organica alle contingenti esigenze di funzionalità del comparto tecnico-logistico dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Art. 2

(Rideterminazione della dotazione organica della Polizia di Stato)

1. La dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici è aumentata di **300** unità, di cui **100** unità di quella della qualifica di sostituto direttore tecnico. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo degli ispettori è contestualmente ridotta di **300** unità, di cui **100** unità di quella della qualifica di sostituto commissario.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1:

- a) alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337, la parte relativa alla dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici è sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto;
- b) alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, la parte relativa alla dotazione organica del ruolo degli ispettori è sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.

3. Le tabelle 1 e 2 di cui al comma 2, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



ALLEGATO 1
(Art. 2, comma 1, lettera a)

**Modifica della parte della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, relativa alla dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici.**

“Ruolo degli Ispettori Tecnici

Vice Ispettore n. 800

Ispettore

Ispettore Capo

Ispettore Superiore

Sostituto Direttore Tecnico n. 400”

BOZZA



ALLEGATO 2
(Art. 2, comma 1, lettera b)

**Modifica della parte della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n.335, relativa alla dotazione organica del ruolo degli ispettori.**

“Ruolo degli Ispettori
Vice Ispettore

18.001
18.711 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)

Ispettore

Ispettore Capo

Ispettore Superiore -
sostituto ufficiale di p.s.

Sostituto Commissario -
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza

5.900

complessiva ispettori

23.901
24.611 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Modifica della dotazione organica dei ruoli degli ispettori tecnici e degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

La complessiva revisione dei ruoli della Polizia di Stato prevista dal decreto legislativo n. 95 del 2017 ha comportato la rivisitazione dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, tra cui la determinazione della dotazione dei settori di impiego e, ove previsti, dei singoli profili professionali dei Ruoli e della Carriera dei ruoli tecnici, ai sensi del novellato articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.337 del 1982.

La definizione, nell'ambito della revisione dei ruoli e del disegno di *governance* del "comparto tecnico-logistico" per il riassetto delle strutture centrali e territoriali di supporto dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in linea con il raggiungimento di obiettivi di maggiore efficienza e di più efficace risposta alle esigenze, ha reso evidente come a fronte del decremento da attuarsi nel prossimo decennio della dotazione dei Ruoli degli Agenti e degli Assistenti Tecnici e dei Sovrintendenti Tecnici dovrà potersi disporre di una maggiore aliquota di personale del Ruolo degli Ispettori Tecnici, al fine di assicurare nella prima fase di attuazione del riordino, le oggettive esigenze di funzionalità.

In tal senso il decreto legislativo n.95 del 2017 ha opportunamente previsto all'articolo 3, comma 14, che il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, possa con proprio provvedimento modificare le dotazioni dei singoli Ruoli della Polizia di Stato per adeguare la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ferma restando la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il presente decreto si provvede, pertanto, ad esercitare tale facoltà, adeguando l'attuale organico di 900 unità del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato con un aumento di 300 unità, di cui 100 della dotazione della qualifica di sostituto direttore tecnico, per rideterminarlo in complessive 1.200 unità, di cui 300 per la qualifica di sostituto direttore tecnico per lasciare inalterata l'aliquota percentuale di composizione del medesimo ruolo. A tale aumento corrisponde una simmetrica contestuale diminuzione di 300 unità, di cui 100 della dotazione della qualifica di sostituto commissario del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto attraverso l'esercizio della facoltà di rideterminazione delle dotazioni organiche al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità delle strutture dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

L'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede l'aumento di 300 unità della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato (di cui 100 della dotazione della qualifica di sostituto direttore tecnico) e modifica in tal senso - con il rinvio all'allegato 1 allo schema di decreto - la parte relativa a tale ruolo della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".

BOZZA



Lo stesso articolo 2, comma 1, alla lettera b), prevede, correlativamente, la contestuale riduzione di 300 unità della dotazione organica del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato (di cui 100 della dotazione organica della qualifica di Sostituto Commissario) e modifica in tal senso - con il rinvio all'allegato 2 allo schema di decreto - la parte relativa a tale ruolo della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".

L'articolo 3 stabilisce che il presente schema di decreto non modifica l'organico complessivo della Polizia di Stato e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come già espressamente previsto nel richiamato articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 95 del 2017. Lo stesso articolo 3, stabilisce, infine, che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.